



**APPUNTI SULLA CITTADINANZA ROMANA
AL SECOLO XVI. E LE TRE CLASSI FONDAMENTALI
DELLA CIVICA NOBILTÀ (1)**

Por † LUCIANO MORICCA CAPUTO
Marqués de la Petrella

Io mi rifiuto di credere che, quando, nel 1799, «gli illuminati profeti della Libertà», «i purissimi Tutori della dignità umana», «i patrioti integerrimi», in nome dei «sacri principi dell'89» dettero a le fiamme, sul Colle Sacro di Roma, il Libro d'Oro del Campidoglio, mi rifiuto di credere, ripeto, che non sapessero di perpetrare, con fredda determinazione, uno dei più orrendi crimini contro la Storia, il Diritto e l'Anima stessa di Roma. Gli ineffabili patrioti la privarono infatti e per sempre di uno dei più preziosi monumenti de la sua Storia Comunale.

Grazie a loro i ruoli di Cittadinanza non esistono più nell'Archivio Capitolino, che oggi non ci offre, disgraziatamente, che alcuni miseri avanzi degli Atti Pubblici del Comune di Roma.

(1) Publicado en *Ponencias, comunicaciones y conclusiones del I Congreso italo-español de Historia Municipal y de la V Asamblea de la Asociación de Hidalgos* (Roma, 5 al 10 de octubre de 1958), Ediciones Hidalguía, Madrid, 1958.



LUCIANO MORICCA CAPUTO

Pur tuttavia, spigolando metodicamente e con cura amorosa in detto Archivio son pur riuscito a raccogliere alcuni dati che possono gettare una qualche luce sul mio proposito di conoscere il come ed il perché fu concessa la Cittadinanza Romana a chi di Roma non fosse originario o nativo.

Tralasciando quindi l'Editto famoso di Caracalla che estendeva a tutto l'Impero la Cittadinanza Romana, e quanto fu fatto e disfatto nella cupa notte del Medioevo vengo a dare qualche esempio delle più vecchie «Litterae Civilitatis» o meglio della più antica che mai si conosca: quella emessa in data 8 di Aprile 1341 in favore di Francesco Petrarca dai Senatori Orso dell'Anguillara e Giordano Orsini con la formula che qui integralmente si trascrive:

«Insuper eundem Franciscum Petrarcam propter insignes sui ingenii dotes, ac propter notissimam devotionem, qua ad hanc Urbem nostramque Rempublicam affici, et communis omnium fama, et actus ejus, et verba testantur, civem romanum facimus, pronunciamus, decernimus, declaramus. Ipsum et veteribus et novis civium privilegiis, ac nomine decorantes. De quibus omnibus, et singulis interrogatus P. R. solemniter, ut mos est, nemine protinus adversante, placere sibi omnia acclamando respondit.»

La più antica, si é detto, e si potrebbe anche aggiungere: l'unica del XIV. secolo; poich  resta ancora indeciso se le cosiddette «Lettere di onoranza» (se ne conoscono alcune in data 30 di Maggio 1363, 30 di Novembre 1363 e 28 di Aprile 1367 in favore degli ex-Senatori Rosso de'Ricci, Guelfo da Prato e Biondo de'Bardi) recassero annesso il privilegio della Cittadinanza, anche se é lecito supporre che gi  fin dal secolo XIV. i Senatori «forenses» venissero insigniti di tale ambito carattere allo svestirsi del Manto Senatoriale.

Comunque la prova sicura di ci  non risulta anteriore al 1493 e si conserva nell'Archivio di Bologna:

«Antonius de Porcariis. Petrus de Matthutiis scriptor et abreviator Apostolicus et Evangelista de Capreolis Conservatores Camere Alme Urbis: Magnifico et generoso viro domino Ambrosio Mirabilia Militi Mediolanensi proxime pre-



terito Alme Urbis Senatori salutem etc. Senatus Populique Romani providentia circumspecta qualitates considerans personarum et debita meditatione prospiciens quod omnis Res publica clarorum virorum adjuta consiliis sublevata suffragiis et operib. claris ornata, status sui continua suscipit incrementa: viros integerrimos, virtutisq. Laude presertantes undequinq. accitos pro meritis amplecti ac celebri, et perenni Romani nominis titulo, insignire consuevit. (ut tam digno munere ornati in iis que ad Romane rei publice statum oportuna viderentur grandi animo liberaq. opera se exhiberent. Sicq: non ab re effectum est ut urbs Roma non minori Illustrium quam plebeiorum numero referta, in orbis caput cum amplitudine Potestatis et glorie celsitudine merito profecta sit. ac omnibus que ad preclaram urbis virorumq. eternitatem expeti possent, pre ceteris civitatibus communita letaretur. quas ob res Nos qui tam conspicuam sanctamq. majorum nostrorum mentem, quantum pro viribus datur sectari cupimus, quoniam felicem cognoscimus esse rem publicam, que illis relucet ornata, ad te virum tanto munere utiq. dignum civibus omnib. adprime gratum: ac de nra. republica benemeritum: qui per plurima Italie preclara regimina mirifico splendore versatus, tandem summo sacri romani senatus evectus honore, Ita in eo tribus semestribus te constanter, summaq. cum prudentia ac Justitia, et omnium amore exhibuisti. ut non commendatione solum verum etiam et premiis amplissimis, ac munerib. dignus sis judicatus) merito nre. direximus considerationis intuitum, maxime cum usq. adeo fueris et imposterum magis esse possis romanis rebus multipliciter fructuosus presentium tenore nostrique officii auctoritate ac comunib. Patrum Populique suffragiis omnium voto pariter et consensu quod tibi felix faustumq. fiat in signum bene et laudabiliter nre. administrate rei publice. et in tuarum amplissimarum virtutum aliqualem remunerationem te in verum civem et procerem Romanum creamus recipimus et declaramus et alior. veror. civium et patriciorum romanorum numero feliciq. consortio favorabiliter adgregamus. ac Incliti Romani Ppi. vexillo condonamus, a nra. igitur sanctissima xpi. religione, a sanctis maximorum Pontificum legibus a nostris sacris, majorumque institutis, ullo unquam tempore ne discredito, quibuscumq. gaudent Romani cives, ubivis gentium libertatib., immunitatib., privilegiis, prerogativis, jurisdictionib., exemption. ac honorib: una cum filiis ex te recta linea natis et nascituris gaudento. In comitiis, fascibusq., ac dignitatibus admictuntor. Romanorum civium munera subeunto.



LUCIANO MORICCA CAPUTO

Populi Romani cum per auctoritatem licuerit, jura defendunt, periclitantibus bonis civibus opem ferunt, a R^o P^o quoad poteritis injurias propulsant, rempublicam caram habent. Externis et inimicis jugum. sotiis et amicis fidem. pacem civibus procurant. nemo igitur sive civis sive socius sive amicus quisquis est huic nro. civilitatis Decreto contravenit. nemo contradicto. derogato nemo. quod si quis contrafecerit hostis noster. Inimicus civium legumq. violator adjudicatus esto Senat. Popq. Romanus censuit, consensit, conscivit. In quorum testimonium presentes fieri fecimus per infrascriptum Hieronymum de Vallatis nrum secretarium et sigilli nri jussimus Impressione muniti. Dat. Rome in nro Capitolii Palatio, sub anno a. nativ. D.MCCCCDXXXIII pont. Smi. D. N. dni Alexandri div. prov. pp. Sexti anno primo undecima indictione. Die vero XV mensis Aprelis. Hieronymus de Vallatis Secretarius ec.»

Per quanto riguarda il secolo XV. il più vetusto esempio di «Littera Civilitatis» che si è potuto rinvenire risale al 1426, e, salvo il Privilegio di Cittadinanza concesso, per cause eccezionali, al Patriarca Giovanni Vitelleschi da Tarquinia e che non ebbe effetto a causa della morte del beneficiario avvenuta tragicamente quattro anni dopo, privilegio rivendicato dai «pretesi eredi» —dice il Campidoglio— in data 10 di Marzo 1520 e non confermato dalle competenti autorità il 24 dello stesso mese; di tutto il XV. secolo, ripeto, nessun altro diploma risulta reperibile se non quello concesso a Luca del Giudice da Leonessa in data 11 di Marzo 1456. Tale documento è il primo che si rinviene nell'Archivio Capitolino nel lacunoso registro dei Cittadini Romani.

Su questa base e su quella di altro registro, intitolato «Privilegi di Cittadini Romani», che inizia con il 1508, ho potuto compilare i seguenti appunti che, spero, non saranno privi di interesse per i cultori della materia.

11 di Maggio 1508. I Conservatori Battista de Paulinis, Leonardo de Taschis e Giovanni de Micinelli emanano diploma di Cittadinanza in favore di Girolamo Pucci «scriptor brevium apost». E l'unico atto del genere che si rinvienga relativo al pontificato di Giulio II.



13 di Settembre 1513. Cittadinanza, con cerimonia solennissima in Campidoglio, a Giuliano e Lorenzo dei Medici nipoti di Papa Leone X.

31 di Luglio 1515. Cittadinanza a Maddalena dei Medici, sorella dello stesso Papa, ed al di lui consorte Francesco Cybo.

13 di Dicembre 1516. Privilegio a favore del poeta Blasio Palladio, e conferma di Cittadinanza già anteriormente concessa. Il documento é stilato in forma così rara e curiosa da farmi ritenere opportuna la trascrizione integrale.

«Marius de Peruschis etc. Nobili Viro Blosio Palladio scutifero apt^o et archivii ro. curie scriptori concivi nro salut. Accepimus quod licet tu ex origine et domicilio ro. civis verus et non fictus sis talisque reputeris, ac aliquando in reformatorem gymnasii romani publice electus fueris: quod officium nemini nisi ro: ci: conceditur. et ab hinc annis ferme xl tu tuusq. genitor rome habitaveris, tamen eo forte pretextu, quod maiores tui ex sabinis oriundi fuere, nonnulli ex nostris parum animadvertentes sabinis nominis ignominiam ad nos quoque reduci, tam quam ipsi ex optimatibus sint aut sabinum esse pudendum sit te sabinum per contumeliam interdum appellant ridentibus nostratibus viris qui et illos et te per bene noscunt. Nos igitur provide considerantes maiorum tuorum ex sabinis originem tibi non modo non obesse sed et prodesse debere quum ex nulla magis gente civitas nra olim aucta fuerit, et a romulo uno nomine romani et sabinis quirites appellati fuerint. Reges quoque et principes sabinos rome habuerimus infinitamq. ex eo genere nobilitatem, tum vero tuis in numeris virtutibus permoti cum et orator et poeta insignis habearis, grandi pollere verum experientia censearis publice privatimque utilis sis aequae urbi et civibus: aequae curie et aulae carus, omnes officio fide benevolentia complectaris unde romanum nomen non origine modo et Domicilio que natura et lege sunt: sed virtute atque animi dotibus quae et cultu quoq. sunt impleveris. Nobis, nos de tali cive merito gratulantes ad calumniatum ora obstruenda, motu et scientia nostris ac de Concilii nostri publici sententia te verum et non fictum Romanum civem fuisse et esse, ac futurum esse, itaque tu tuique posteris omnibus privilegiis immunitatibus et honoribus verorum ro. civium gaudere posse et debere censeamini ac gaudentes tenore presentium attestamus ac declaramus et quatenus opus sit concedimus et indulgemus In quor. etc. dat. die XIII. Decembris 1516. Hieronymus de Vallatis secretarius.»



LUCIANO MORICCA CAPUTO

30 di Settembre 1520. Cittadinanza al Conte Giannandrea Lascaris figlio del Re di Cipro.

21 di Dicembre 1520. Sempre sotto il Pontificato di Leone X, viene concesso privilegio di Cittadinanza in favore di Enea dei Grassi, Simone Tornabuoni e dello Scultore bolognese Domenico Ami.

8 de Giugno 1523. Pontificato di Adriano VI. Vengono proclamati Cittadini Romani: il celeberrimo Sadoletto, vescovo di Carpentras; e Girolamo Aleandro da Treviso, già Bibliotecario della Vaticana poi Nunzio in Germania e quindi Cardinale per favore di Paolo III.

28 de Settembre 1523. Privilegio di Cittadinanza in favore di Filippo Strozzi e del celeberrimo storico Paolo Giovio.

14 de Marzo 1525. Concessione del privilegio a Giorgio Sauromanus, poeta e latinista tedesco della famiglia dei conti di Saurma.

10 de Dicembre 1537. Si trascrive integralmente il sunto della deliberazione, quale appare nel registro citato, con cui si concede la Cittadinanza a nove distinti personaggi; e cioè:

«Postremo propositum fuit per eundem D. primum conservatorum perche.

M. Alexandro menizolo.

M. Michelangelo sculptor.

M. Ambrogio Gumpenbergh.

M. Valerio suo figlio.

M. Fabio Vigil.

M. Jo. bapta Bernardi luchese.

M. Justiniano Finetti da macerata et il fratello.

M. Icher alemanno di acqua pendente.

M. Angelo Castalio et fratello ce hanno assai pregato et supplicato li vogliamo creare nostri cittadini con li soliti privilegi tal civilita sia solita concedersi dal consiglio per questo V. S. si dignaranno risolvere, quanto noi in cio habiamo ad exequere qua propositione etc. ex S. C. votatum fuit etc. chi vole che tutti li sopranominati si debiano creare nostri cittadini et concederli dicta civilita ed li soliti privilegi ponga la fava in la bussola bianca chi no in la nigra. quibus sic currentibus votis obtentum fuit partitum per fabas quatragenta novem positas in bussola alba tribus tamen positas in contrarium in bussola nigra presentibus eisdem testibus.»



Forse é superfluo sottolineare fra i suddetti candidati alla cittadinanza romana i nomi del divino Michelangelo Buonarroti, del poeta e latinista Fabio Vigil e di Ambrogio de Gumpenberg insigne diplomatico pontificio e maresciallo ereditario di Baviera.

26 de Giugno 1538. Cittadinanza a Giovanni Polart, oriundo di Francia.

6 de Marzo 1540. Vengono nominati Cittadini il Cardinale Gaspare Contarini, Mario Bandini e Bernardino da Pescia.

22 de Settembre 1542. Cittadinanza al *Cavalier Taxo*. Manca nel registro il nome di battesimo del nuovo cittadino. Escludendo per ovvie ragioni sia Bernardo che Torquato Tasso, si ha buon motivo di ritenere che tale personaggio possa essere Giovan Giacomo Tasso, uno dei più splendidi cavalieri del suo tempo, o, forse meglio, il di lui fratello, Cristoforo, che fu Cavaliere dell'abito di Santiago.

22 de Novembre 1542. Cittadinanza a Francesco Maria Molza da Modena ed a Claudio Tolomei da Siena, ambedue poeti ed oratori di chiarissima fama.

4 de Marzo 1544. Privilegio di Cittadinanza in favore di Fabrizio Varano, Vescovo di Camerino, e di Achille dei Grassi, bolognese.

20 de Marzo 1546. Su proposta del Conservatore Latino Giovenale viene conferita la Cittadinanza ai seguenti personaggi:

«Domenico de Summa familiare et mastro di casa del Cardinale Sermoneta.

Hercule nipote del Card.le Sadoletto.

Io: bap.ta bresciano familiare di N. S.

Philippo bravo fam. di N. S.

Julio di Velletri cameriere del Card.le Crescentio.

Stephano cantore del papa.

Hippolito ca. de Lopo.

Giacomantonio di conte.

Batholomeo merlotto.

Francesco Theodino et il fratello.

Damiano politiano.

Titiano Venetiano.

Bernardino conelio d'agubio.



LUCIANO MORICCA CAPUTO

Ex S. C. omnes supradicti Civitate romana donati sunt cum privilegiis dari solitis et consuetis.»

Inutile anche qui sottolineare fra gli altri nomi quello celeberrimo di Tiziano Vecellio da Pieve di Cadore, pittore di Re.

26 de Dicembre 1546. Ottiene privilegio di Cittadinanza l'insigne architetto e scultore Guglielmo della Porta, artista favorito di Papa Paolo III.

8 de Maggio 1549. Cittadinanza al Principe Aranto Comneno di Macedonia.

24 de Marzo 1550. Assurge agli onori della Cittadinanza il Cardinale Carlo di Guisa.

15 de Maggio 1551. Privilegio di Cittadinanza al Magnifico Giovanni Alberto di Widmanstadt, insigne orientalista ed umanista famoso, già capitano al servizio dell'Imperatore Don Carlos V, Cavaliere del S. R. I., e poi Consigliere e Cancelliere del Re dei Romani Ferdinando de Austria.

18 de Dicembre 1553. Viene concessa la Cittadinanza al Senatore Tarusio dei Tarusii da Montepulciano.

18 de Marzo 1555. Cittadinanza a Diomede Carafa.

8 de Novembre 1555. Cittadinanza ai nepoti di Paolo IV: il Cardinale Giovanni Carafa, Antonio Carafa, Conte'di Montorio.

24 de Gennaio 1560. Privilegio di Cittadinanza al Cardinale Ottone Truchsess di Augusta, al di lui fratello ed a tutta la sua famiglia.

«Privilegium Ro. Civilitatis obtentum per R. Card. Augustanum. Quod Pyrrhus Tharus. Pamphilius Pamphilius. Jo. Bapt. Cicchinus Cons. de Illmo et Rmo Car.li Othone Truchses Civitate donando ad senatum retulerunt. S.P.Q.R. de ea re ita fieri censuit.

Cum veteri more et instituto in Civitate Ro: cupide illi semper studioseq. suscepti sint, qui nobilitate, ac virtute praestantes reipubl. nostrae usui et ornamento fuissent, vel esse possent, Nos maiorum nostrorum exemplo atque auctoritate permoti praeclaram hanc consuetudinem nobis imitandam ac servandam censemus. Quamobrem cum Otho Truchses Baro in Waldburg sacri Ro. Imp. haereditarius dapifer Episcopus Augustanus tt.i S.te Sabine S. R. E. presbi-



ter Carlis. cumq; Guiglielmus ejus frater, omnesque Truchses Barones in Waldburg et familiae laude atque splendore et propria dignitate atq; amplitudine dignissimi sint, qui summo S. P. Q. R. judicio, ac studio in Romana Civitate adsciscantur, Placere S. P. Q. R. Othonem Truchses Baronem in Waldburg S. R. Imperii hered. dapif. epis. Aug. tt.i S. Sabine S. R. E. Presb. Card. rebus omnibus ampliss.m de-que nomine Ro. optime meritum, et Guglielmum ejus fratrem omnesque Truchses Barones in Waldburg filios posterosque eorum in Ro. civitatem adscribi, omnibusque et praemiis et honoribus uti fungique posse, quibus illi fruuntur, qui Cives Ro. nati, aut jur. optimo facti sunt. In quo censere S. P. Q. R. se non tam illis jus civitatis largiri, quam debitum reddere, neque magis beneficium dare, quam ab ipsis accipere, maximasque omnino eis gratias et agendas et habendas esse, qui hoc civitatis munere accipiendo singulari civitatem ornamento atque honore adfecerint. Quam qui. S. C. auctoritatem iidem Conss. per S. P. Q. R. scribam perscribendam curarunt. Ann. ab U. Cond. CXL.CCC.X post christ. natum MDIX nono kalendis februarij.

Cum appensione sigilli argenti solidi atque deaurati a cujus latere sunt arma S. P. Q. R. ab alio Roma sedens super armis.

Julius Horologius Scriba S. P. Q. R.»

11 de Giugno 1560. Cittadinanza al Cardinale Principe di Trento Cristoforo Madruzzo ed a tutti i suoi nepoti e famiglia.

12 de Ottobre 1560. Cittadinanza al celebre storico e latinista Carlo Sigonio da Modena.

2 de Dicembre 1560. Cittadinanza a S. E. il Conte de Arco, ambasciatore dell'Impero presso la Santa Sede.

2 de Dicembre 1560. Privilegio in favore dell'insigne architetto e pittore Pirro Ligorio da Napoli.

30 de Dicembre 1560. Cittadinanza al Senatore Alessandro Crivelli da Milano.

11 de Luglio 1561. A domanda dell'interessato viene concessa la Cittadinanza all'Ambasciatore del Portogallo, il cui nome e cognome non figura nei registri.

26 de Settembre 1561. Cittadinanza a Paolo Manuzio terzogenito del grande Aldo, stampatore.

26 de Settembre 1562. Nominato Cittadino Monsignor de Lilla, ambasciatore di Francia.



LUCIANO MORICCA CAPUTO

... 1562. Cittadinanza ai Gonzaga di Mantova ed ai Cybo di Massa.

7 de Giugno 1563. Cittadinanza al Cardinale Carlo Borromeo.

13 de Marzo 1567. Viene concesso il privilegio di Cittadinanza al Senatore Biagio Bassotti da Milano ed ai suoi figliuoli e discendenti.

13 de Marzo 1581. Cittadinanza al filosofo francese Michel de Montaigne.

10 de Maggio 1585. Cittadinanza ai capi della solenne ambasceria inviata dal lontano Giappone al Papa Gregorio XIII: «Excellentiss. Dom. Mantius Xurinosuque Masu Jonocuri regis filius a seren.mo Francesco Rege Bungi ad Summum Pont. legatus missus, et Michael Iemonosuque Navocazu...»

* * *

Il più vecchio codice degli Statuti del Comune di Roma conservato nell'Archivio Capitolino risale al 1469. In esso vengono sanzionati e descritti gli innumeri privilegi annessi alla Cittadinanza, fra i quali molti é utile sottolineare il diritto di sedere in Parlamento; di eleggere e poter essere eletti agli Uffici Comunali; di non poter essere citati, per ogni e qualsivoglia delitto commesso in Città o nel Distretto, che dinanzi alla Corte del Senatore, non essendo lecito a nessuno, Comune, Barone o Feudatario, anche se possessore del diritto di mero e misto imperio e di «potestas gladi», di agire contro il Cittadino per i crimini commessi nell'ambito della propria giurisdizione. Esenzioni da tasse, dazi e gabelle completano il quadro dei diritti annessi alla onorata cittadinanza.

Il creare Cittadini era diritto competente al Consiglio Ordinario previo parere favorevole del Segreto. Il Decreto 15 de Marzo 1515 aveva infatti stabilito: «che li Signori Conservatori pro tempore non potessero creare cittadini romani né spedire alcun privilegio, se prima non fosse stato decretato dal consiglio ordinario»; e poiché chiunque poteva far proposta di candidati alla cittadinanza, purché l'interessato rivolgesse apposi-



ta supplica alle competenti autorità, salvo il rarissimo caso del conferimento *honoris causa*, il Decreto 11 de Maggio 1548 prescrive «che si debba dare la cura a quattro gentilhuomini in consiglio che s'informino delle qualità di tutti coloro che si propongono»; *conditio sine qua non*: la proprietà, da parte del pretendente, di qualche bene stabile ed immobile nella Città.

I sacerdoti erano esclusi dai diritti della Cittadinanza: tale decisione é sancita definitivamente dal memorabile Decreto 8 de Febbraio 1574.

Quanto poi alle «*Litterae Civilitatis*», la cui formula, io penso, é ormai divenuta familiare all'attento lettore, erano, fino alla seconda metà del secolo XVIII, di tre gradi. Trascrivo testualmente il testo Capitolino del secolo XVII:

«Li diplomi che si concedono dagli Ill.mi et Ecc.mi signori Conservatori di Roma sono di tre gradi, cioè il primo che si concede a persone titolate e di nobile condizione volgarmente sono chiamati Patriiti quali vanno spediti per decoro del Popolo Romano in libretto di carta pecora rasa dorata con cartella di cordovan cremisi di levante tutta rabescata d'oro con arme del P. R. ed arme della casa di quel soggetto, che ne resta aggratiato, dentro detto libretto vi si pone l'arme di detto Popolo con l'arme dell'aggratiato con i suoi fregi, e rabeschi per tutti li fogli del privilegio, scritto il frontespizio di lettere d'oro con carattere antico tondo, e il detto privilegio in carattere formatello con il sigillo di detto Popolo pendente con cordon d'oro, e seta cremisi con suo fiocco simile, e scattola d'argento con dentro il sigillo del detto Popolo in cera rossa, sopra e sotto della scatola, inciso con bulino, e il libretto viene adornato con fettucce cremisi broccate, creandosi con detto diploma il titolato forastiere che n'impetra la gratia cittadino nobile dell'Ordine de Patriiti romani. La spesa per il quale ascenderà come é solito circa li 35 scudi. Il secondo grado di diploma tocca a persone nobili non titolate forastieri in libretto come addietro, ma non di tal spesa, di manifattura alquanto inferiore senz'oro. La spesa sarebbe di scudi 25. Il aggratiato acquista il rango di nobili romani. Il diploma di terzo grado sarebbe da estendersi in cartapecora, a spesa di scudi 6. Il aggratiato acquista tutti i privilegi di cittadini nobili romani, cioè godere beneficî ecclesiastici di Roma, esentioni, entrare ne' seminari per alunni, e altri privilegi. Tutti i tre detti diploma si ottiene per se, figliuoli, posterì e successori in



LUCIANO MORICCA CAPUTO

infinito, e per ottenerli ci vuole la fede del loro essere, fatta dal publico della città o terra, di dove sono, tanto della loro nascita, titoli, nobiltà, o cittadinanza, e la fede de vita et moribus etc.»

E a mia conoscenza una sola «Littera Civilitatis» che deroga da quanto sopra riportato estendendo il privilegio della onorata Cittadinanza fino al Patriziato. Si tratta del Diploma concesso in data 1° de Febbraio 1667 dai Conservatori Sertorio Orsini, Bartolomeo Capranica e Ceccolino dei Ceccolini in favore di Benedetto Musacchio da Vignanello; decreto che si conserva nella Biblioteca Casanatense alla segnatura MS. 4384. In esso la Cittadinanza é concessa con la seguente formula testuale:

«Quodque praedictus D. Benedictus Ciuis, Patritiusque Romanus sit, sicut Ciues, Nobiles, Patritijque Romani nati, eodemque Jure sit, S. C. aucte firmiter statuimus. Quae ut maiorem auctoritatem, et robur habitura sint, Secreto, Publicoque in Consilijs confirmanda reseruauimus. Qui impediet, sciat Senatum existimaturum eum contra Rempubicam fecisse.»

Chiaro che, a parte questo od altro eventuale simile documento che possa rinvenirsi, gli Statuti di Roma, per quanto si riferisce ai diversi ceti civici o classi di nobiltà, non costituiscono una eccezione particolare ma possono servire di modello generale allo studioso della materia in quanto lievi ed insignificanti sfumature li differenziano talvolta, e non sempre, dagli altri Statuti o Costituzioni Comunali specialmente del Centro-Sud d'Italia ed in particolare dell'antico e nobilissimo Regno delle Due Sicilie.

E noto che la meschina invidiuzza umana, la gelosia, l'esclusivismo, il cavillo rese e rende talvolta assai difficile la serena applicazione della Legge Giusta: donde liti, cause, suppli-
che, appelli, sentenze di cui noi tutti conosciamo gli estremi e che ritengo inutile e superfluo riportare in questa sede anche se mi piace ricordare, ad esempio, la «Decisio Curiae Neap., 366, p. 2»; la «Appellatio 164, n. 5» della Gran Corte; la «Reso-



lutio 555, p. 3» sempre della Curia Napoletana ed il «Gravamen CCCXV» dei *Vassallorum Gravamina*, vol. 1, pag. 344-345.

Solo chi per venti anni o più ha dedicato, giorno per giorno, tutta la sua vita e tutta la sua attività al servizio della Scienza in Istituti di Alta Cultura può sapere e valutare appieno quali e quanti danni incalcolabili, morali e materiali, è capace di arrecare il Documento Storico Originale qualora abbia la odiosa sventura di capitare alle mani di presuntuoso analfabeta che non lo sa né leggere né interpretare.

Forse per questo quel grande ed illuminato Sovrano, che fu Don Carlos III. de Borbon, volle dare finalmente alla Storia, acciò fosse «suggel ch'ogn'uomo sganni» quel prezioso gioiello, perfetta sanzione, definitiva e riassuntiva di ogni giurisprudenza nobiliare, che, in data 25 de Gennaio 1756, fu intitolata:

«Legge dichiarativa dei vari gradi di Nobiltà.

Volendo il Re che sieno per punto fisso posti in chiaro una volta li varii dubbii decorsi fin'ad ora sopra la qualità e grado della nobiltà, che sia necessaria in quelli, che pretendono entrare a servire da Cadetti nelle truppe, ha comandato fare le seguenti dichiarazioni, le quali si hanno da osservare generalmente in forza di legge, e positiva ordinanza in avvenire.

1.º Che prima di ogn'altra cosa si sappia per governo di ognuno per uno incontrastabile presupposto, che la nobiltà ne' suoi reali dominii si ritrova stabilita in tre differenti classi.

2.º La prima consiste nella nobiltà che chiamano generosa; e si verifica allorquando nella continuata serie de' secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile, o che per legittime pruove costi ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari. O pure sempre che abbia l'origine da qualche ascendente, il quale per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa, o della corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego, o dignità, e che li suoi discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si fossero mantenuti nobilmente facendo onorati parentadi senza mai discendere ad uffici popolari, né di arti meccaniche, ed ignobili.



LUCIANO MORICCA CAPUTO

3.° La seconda classe di nobiltà é quella la quale si dice di privilegio, e la godono tutti coloro li quali per li loro meriti e servigi personali prestati alla Corona, ed allo stato giungono ad esser promossi dalla munificenza de' principi a gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga, e della corte; dovendo in questa classe di nobili per privilegio essere considerati e compresi tutti gli uffiziali militari maggiori e minori, e quelli li quali anche nelle altre classi di stato maggiore dell'esercito, come nella carriera ecclesiastica, e delle lettere, e altre classi di regal servizio, e governo di Stato, giungono ad ottenere decorosi impieghi, li quali imprimono carattere, o che sieno di equivalente sfera colla distinzione ed ordine, che richiede per la sua qualità il differente maggiore, o minore rango di ciascuno.

4.° E la terza classe di quelli, che si reputano nobili, é quella chiamata legale ossia civile, nel qual rango si reputano tutti quelli che facciano costare avere cosí quelli come il di loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente con decoro e comodità, e che senza esercitare cariche né impieghi bassi e popolari sono stati stimati gli uni e gli altri nell'idea del pubblico per uomini onorati e da bene.

5.° Supposti per una parte questi principi generalmente ricevuti per sodi e costanti, e sebbene per l'altra parte S. M. abbia stabilito particolarmente che per istimulare la nobiltà di questo regno alla gloriosa carriera delle armi debbano essere precisamente della prima classe, ossia della chiara e generosa nobiltà tutti coloro, li quali ne' reggimenti provinciali ossia nazionali, aspirano a servire da cadetti, in riguardo a che per costituzione delli medesimi corpi hanno da essere li capitani e alfieri della nobiltà generosa, la regale volontà é che, oltre quelli di questa prima classe di nobiltà, basti nelli restanti corpi d'infanteria, cavalleria, e dragoni il rango della seconda, ch'è di nobiltà per privilegio, siccome si é riferito, e che nella sua virtù con li figli de' capitani inclusivi da sopra nella truppa, e nelle classi dello stato maggiore dell'esercito, e del regal servizio, si osservi senza interruzione la regola stabilita di ammetterli a servire da cadetti; e che quando costoro han ottenuto la regale dispensa della di loro minore età, acquistino la di loro antichità da tali, affinché da che entrono in quell'età di quattordici anni incomincino a servire. E che questa medesima regola si osservi e pratici uniformemente con li figli de' ministri togati de' tribunali di Napoli e Sicilia, e degli altri domini di S. M. compreso ancora in quelli i figli de' presidenti di Cappa e Spada della Camera della Summaria di Napoli, delli presidi delle provincie, e delli tesoreri generali di ambidue li regni.



6.° Che sia ancora sufficiente il terzo rango di nobiltà legale, secondo resta descritto, per essere allistati da cadetti nelle truppe; e che, quando per entrar da tali, quelli di questa terza classe di nobiltà abbiano ottenuta la dispensa della minor età, acquistino ancora la di loro antichità a ciò da che sono in età di quattordici anni incomincino a fare il servizio, siccome al presente si pratica in ugual caso con li figli di capitani inclusivamente da sopra. Dimodoché senza difficoltà debba essere ammesso a servire da cadetto de' detti corpi qualunque persona, la quale con l'età stabilita e dichiarata nelle reali ordinanze generali, giustifichi pienamente, che in una delle città demaniali e regie, escluse le baronali, sia vissuto così il pretendente, come il suo padre ed avo, con mantenersi di rendite proprie; che si ritrovino provvisti di beni di fortuna; che abbiano contratto matrimonio con persone uguali, o di qualche distinzione; che nessuno di loro abbia esercitato impieghi popolari, o arti ignobili; e finalmente che non sieno stati ammessi ad uffizio destinato per la gente bassa. Con doversi ancora con queste medesime condizioni e considerazioni riputarsi nella terza classe di nobiltà legale per essere abilitati a servire da cadetti li figli de' negozianti di cambio, il cui padre ed avo sieno stati solamente impiegati senza intermissione nel medesimo onorevole negozio di puro cambio, ossia di ragione, e non in altro d'inferior condizione.

7.° Che nelli figli degli uffiziali subalterni della truppa il Re avrà la considerazione di abilitarli a che colla dispensa della minor età servano da cadetti, da che giungeranno all'età di sedici anni, sempre che li medesimi figli sieno capaci di meritarsela, ritrovandosi adornati della corrispondente buona disposizione, educazione e costume: dovendosi ancora asservare la medesima regola colli figli de' ministri delle udienze provinciali; ed estendendosi ancora ugual grazia alli figli de' governatori regii quando giungeranno ad avere la età di diciotto anni, e questo con le medesime condizioni, e circostanze prescritte per li figli degli uffiziali subalterni della truppa.

8.° E finalmente con li figli de' mercadanti di lana e seta, li quali sieno di più distinti ed accreditati, e che non abbiano nelle di loro botteghe altro negozio che quello de' generi di panno e stoffa di seta, le quali arti stanno dichiarate per nobili in forza di replicati antichi privilegi de' Monarchi, e li quali provano che i di loro padre ed avo abbiano fatto ugual negozio, si degnerà ancora S. M. considerarli capaci della grazia che possano incominciare a servire da cadetti nell'età di diciotto anni solamente. Però sempre che li



LUCIANO MORICCA CAPUTO

figli de' medesimi si stimino, per le circostanze della di loro educazione e beni di fortuna del di loro padre, in istato di potersi mantenere col decoro corrispondente alla distinzione de' cadetti nelle truppe.

Napoli 25 di gennajo del 1756.

IL MARCHESE DI SQUILLACE.»

Meditiamola! E comparandola che appare possentemente scolpita a tutto sesto la sua più stupenda universalità!

